



Comune di Bomporto

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 20 del 29/04/2021*

Indice

Art. 1 – Oggetto	<i>pag. 3</i>
Art. 2 – Finalità	<i>pag. 3</i>
Art. 3 – Definizioni	<i>pag. 3</i>
Art. 4 – Settori di intervento e ambiti esclusi	<i>pag. 4</i>
Art. 5 – Soggetti beneficiari e Soggetti esclusi	<i>pag. 6</i>
Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio	<i>pag. 7</i>
Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi ordinari	<i>pag. 8</i>
Art. 8 – Richiesta e concessione di contributi straordinari	<i>pag. 9</i>
Art. 9 – Richiesta e concessione di vantaggi economici	<i>pag. 10</i>
Art. 10 – Richiesta e concessione del patrocinio oneroso e non oneroso	<i>pag. 10</i>
Art. 11 – Obblighi dei Soggetti beneficiari	<i>pag. 11</i>
Art. 12 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno	<i>pag. 12</i>
Art. 13 – Rendicontazione	<i>pag. 12</i>
Art. 14 – Decadenza	<i>pag. 13</i>
Art. 15 – Controlli	<i>pag. 13</i>
Art. 16 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	<i>pag. 13</i>
Art. 17 – Albo dei beneficiari	<i>pag. 14</i>
Art. 18 – Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario	<i>pag. 14</i>
Art. 19 – Norme finali	<i>pag. 15</i>

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dal titolo “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza, anticorruzione e diffusione delle informazioni, in particolare come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., dal titolo “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Art. 2 – Finalità

2.1 Il Comune di Bomporto, in attuazione dei principi fissati dal proprio Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà (come stabilito generalmente dall'art. 118 della Costituzione), favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrino nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL).

2.2 Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio comunale, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché a stabilire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.

2.3 Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 3 – Definizioni

3.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:

*) contributo ordinario: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività, in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

*) contributo straordinario: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

*) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

*) patrocinio oneroso e non oneroso: l'adesione simbolica del Comune di Bomporto ad una iniziativa, attività o progetto, di particolare rilevanza per la comunità ed il territorio, e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite. Il patrocinio può essere non oneroso, qualora non preveda alcuna forma di

contribuzione, sia essa materiale, strumentale o economica, da parte dell'Amministrazione. Esso si intende oneroso in tutti gli altri casi.

*) *collaborazioni*: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali Enti del Terzo Settore, Enti pubblici o privati in qualità di co-promotore. Le collaborazioni sono approvate con Determinazione del dirigente del servizio comunale competente, con la redazione di apposita Convenzione (o disciplinare), confermata dalle parti, nella quale sono dettagliati gli impegni, i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ogni Soggetto coinvolto.

Articolo 4 – Settori di intervento e ambiti esclusi

4.1 La concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

i. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale.

A titolo di esempio: l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale; attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate.

ii. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani.

A titolo di esempio: attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

iii. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici

A titolo di esempio: attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; iniziative formative di produzione e di fruizione in campo artistico, musicale, teatrale e cinematografico.

iv. Sport e tempo libero.

A titolo di esempio: attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale.

v. Tutela dell'ambiente.

A titolo di esempio: l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione; l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; iniziative a favore della tutela della fauna urbana; iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde

pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici; promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

vi. Promozione della mobilità alternativa e sostenibile.

A titolo di esempio: l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità alternativa e sostenibile.

vii. Turismo e animazione della città

A titolo di esempio: l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e delle frazioni, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; le attività e le iniziative di promozione del territorio”.

viii. Sviluppo economico e relazioni internazionali.

A titolo di esempio: iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socioculturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

ix. Protezione civile.

A titolo di esempio: lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile.

x. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione.

A titolo di esempio: l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione.

xi. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:

A titolo di esempio: lo svolgimento di attività educative e formative; l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

4.2 Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si attivano specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di Convenzioni o altre forme di contrattazione, con le quali si prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i Soggetti interessati;

- c) contributi e vantaggi economici concessi ad Associazioni e Soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è comunque definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa Convenzione;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o da altri Regolamenti;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale;
- f) forme di sostegno ad Enti ed Istituzioni pubbliche, in particolare alle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e Soggetti esclusi

5.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio comunale:

- a) le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., dal titolo "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- b) le Forme associative, iscritte al relativo "Albo comunale delle Forme associative e del Volontariato", nonché le Associazioni, le Organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, così come disciplinati dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dal titolo "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (cosiddetto "Codice del Terzo Settore");
- c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

5.2 Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a Enti di Promozione Sportiva, Federazioni nazionali, regionali e locali, a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, a Enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri Enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello artistico e culturale.

5.3 Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i Soggetti che, al momento della presentazione della richiesta,

- a) costituiscano articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, ovvero negli ultimi tre anni ne hanno rappresentato legalmente, svolto funzioni dirigenziali od occupato posizioni organizzative.
- b) non dichiarino di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo;
- c) professino ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art. 4 L. n. 645/1952, L. n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche);
- d) perseguano finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà

garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;

e) intendano compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti;

f) sostengano apertamente discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione e quanto ancora in contrasto con la libertà personale.

5.4 I Soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma eventualmente solo di vantaggi economici e patrocinii.

Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio

6.1 I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio comunale possono essere concessi per attività e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ad uno o più dei seguenti criteri:

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;

b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Bomporto e della promozione del suo territorio;

c) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico e del territorio nell'attività programmata;

d) valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali;

e) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;

f) gratuità o meno delle attività programmate;

g) assenza di lucro;

h) identificazione dei Soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;

i) realizzazione nel territorio del Comune di Bomporto o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;

l) iscrizione all'Albo di cui al "Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale delle Forme Associative e del Volontariato", che costituisce condizione preferenziale;

6.2 In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, la Giunta comunale con proprio atto può indicarne di ulteriori, nel caso in cui, annualmente o occasionalmente, essa intenda procedere alla realizzazione di specifici progetti ed iniziative in settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

6.3 In deroga al comma 6.1, lettera g, l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il territorio del Comune di Bomporto e le sue peculiarità artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della cittadinanza e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per il Comune stesso, e a condizione che sia presentata a consuntivo all'Amministrazione apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

6.4 Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale, derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi ordinari

7.1 Le risorse destinate alla concessione di contributi ordinari sono fissate annualmente nel Bilancio annuale di previsione.

7.2 Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.

7.3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di riservare una quota, comunque non preponderante, all'assegnazione di contributi straordinari, senza previa pubblicazione di un bando. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto contemplato dal successivo punto 7.6.

7.4 Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate da specifica disciplina istruttoria e procedimentale approvata dalla Giunta comunale.

7.5 La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

7.6 Il contributo è concesso con determinazione del dirigente competente o, in sua assenza, del Responsabile in posizione apicale. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

7.7 Il contributo non può essere concesso in misura superiore alle spese, risultanti dal piano economico legato al progetto o iniziativa. Nel caso di iniziative, per le quali siano previste entrate significative e di rilievo, il contributo non potrà essere maggiore del 60% delle spese preventivate.

7.8 Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

Art. 8 – Richiesta e concessione di contributi straordinari

8.1 I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

8.2 La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

8.4 La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

8.5 Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

8.6 La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- *) della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- *) della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- *) dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- *) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri Soggetti pubblici;
- *) gratuità o meno dell'iniziativa.

8.7 Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

8.8 L'ammontare del contributo concesso non può superare il 80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art. 9 – Richiesta e concessione di vantaggi economici

9.1 Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli previsti e pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Bomporto, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

9.2 La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

9.3 Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7.

9.4 Il vantaggio economico è concesso con Delibera di Giunta, previa acquisizione di apposita istruttoria e proposta motivata del Responsabile del Servizio competente. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto agli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

9.5 Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7.

Art. 10 – Richiesta e concessione del patrocinio oneroso e non oneroso

10.1 Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bomporto, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.

10.2 La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Nel caso in cui, anche a seguito di richiesta di integrazione, la richiesta di patrocinio sia formulata in assenza parziale o totale di idonea documentazione, tale domanda sarà ritenuta inammissibile e non potrà essere accolta.

10.3 Nel caso di patrocinio oneroso (l'adesione simbolica del Comune di Bomporto ad una iniziativa, attività o progetto, di particolare rilevanza per la comunità ed il territorio, rispetto alla quale si preveda una o più forme di contribuzione, siano esse materiali, strumentali o economiche), esso è concesso con Deliberazione della Giunta comunale, sulla base dell'istruttoria del Dirigente o del Responsabile in posizione apicale, competente per materia. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, oltre al rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

10.4 Nel caso di patrocinio non oneroso (l'adesione simbolica del Comune di Bomporto ad una iniziativa, attività o progetto, di particolare rilevanza per la comunità ed il territorio, rispetto alla quale non si preveda alcuna forma di contribuzione, sia essa materiale,

strumentale o economica), esso è concesso con lettera del Sindaco ovvero dell'Assessore di riferimento, sulla base dell'istruttoria del Dirigente o del Responsabile in posizione apicale, competente per materia. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, oltre al rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

10.5 Sono da intendersi patrocini non onerosi anche quelli che prevedono la sola esenzione dal pagamento di tasse, tributi e tariffe, quando tale diritto è previsto e formulato in Regolamenti comunali o altra legislazione regionale e nazionale.

10.6 Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

10.7 Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

10.8 Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

Art. 11 – Obblighi dei Soggetti beneficiari

11.1 I Soggetti beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

11.2 I Soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente

indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

11.3 L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra Soggetti beneficiari e Soggetti terzi.

11.4 La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce automatico esonero od esenzione dagli obblighi tributari e fiscali, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni locali, regionali e nazionali, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

11.5 La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

12.1 I Soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il patrocinio del Comune di Bomporto”* o *“con il contributo del Comune di Bomporto”*.

12.2 Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Bomporto per la preventiva visione e approvazione.

12.3 La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Bomporto limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

Art. 13 – Rendicontazione

13.1 Il Soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Bomporto, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata.

13.2 In caso di contributo, entro **60** giorni dalla conclusione dell'attività, il Soggetto beneficiario dovrà presentare al Servizio competente:

*) relazione illustrativa dell'attività svolta;

*) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

13.3 In caso di vantaggio economico, entro **60** giorni dalla conclusione dell'attività, il Soggetto beneficiario dovrà presentare al Servizio competente:

*) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

*) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

13.4 Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il Soggetto beneficiario viene escluso dalla concessione del beneficio ricevuto. Il Responsabile, che ha curato

l'istruttoria, provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco e agli Assessori competenti.

13.5 Sulla base della rendicontazione presentata dal Soggetto beneficiario, il Dirigente o il Responsabile in posizione apicale del Servizio coinvolto provvedono alla liquidazione del contributo, nel limite previsto dalla Deliberazione di concessione e, nel caso di contributo, con riguardo ai limiti fissati dai precedenti artt. 7 e 8.

Articolo 14 – Decadenza

14.1 Oltre a quanto già previsto negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, i beneficiari decadono dal contributo, vantaggio economico o patrocinio concesso:

- a) nel caso in cui l'attività non sia stata svolta, ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
- b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

14.2. Nell'ipotesi in cui l'attività programmata, per la quale è stato concesso un contributo, sia stata svolta in misura parziale o differente, si prevede la riduzione proporzionale del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione in forma scritta delle modifiche intercorse e conseguente autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio competente.

14.3 Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Art. 15 – Controlli

15.1 L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

15.2 Qualora il contributo, il vantaggio economico o il patrocinio ricevuti siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria autorizzazione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

16.1 Le Pubbliche Amministrazioni rendono noti gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati.

16.2 Il Dirigente o il Responsabile in posizione apicale del Servizio coinvolto pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, ai sensi del citato articolo 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., di importo superiore a 1.000,00 (mille) euro.

16.3 La pubblicazione, ai sensi del presente articolo, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo

superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

16.4 È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 17 – Albo dei beneficiari

17.1 Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, ai sensi norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei contributi concessi di importo superiore a 1.000,00 (mille) euro in apposita sezione del sito comunale ("Amministrazione trasparente"), indicando:

- a) il nome del beneficiario ed i relativi dati fiscali;
- b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;

Art. 18 – Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

18.1 I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.

18.2 L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della Legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. Lgs. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii.

18.3 Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi, di cui al comma precedente, comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 19 – Norme finali

19.1 L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e Soggetti privati", approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 37 del 09/06/1997 e ss.mm.ii.

19.2 L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

19.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Bomporto.